



**Direzione:** AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA,  
FORESTE

**Area:** GOVERNO DEL TERRITORIO E FORESTE

## **DETERMINAZIONE** (con firma digitale)

N. G12891 del 27/09/2022

Proposta n. 37699 del 23/09/2022

**Oggetto:**

Art 16 della L.R. n.39/02 "Norme in materia di gestione forestale". Piano di Gestione ed Assestamento Forestale Università agraria di Campagnano Romano - Comune di Campagnano Romano (Rm). Periodo di validità aggiornato 2021/22-29/30. Ente proponente: Università agraria di Campagnano Romano. Approvazione

**Proponente:**

Estensore	ZANI ANTONIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	ZANI ANTONIO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	F. GENCHI	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Art 16 della L.R. n.39/02 *"Norme in materia di gestione forestale"*.  
*Piano di Gestione ed Assestamento Forestale Università agraria di Campagnano Romano – Comune di Campagnano Romano (Rm). Periodo di validità aggiornato 2021/22-29/30.* Ente proponente: Università agraria di Campagnano Romano.  
Approvazione.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE  
DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Governo del Territorio e Foreste;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 *"Nuovo Statuto della Regione Lazio"*;

VISTA la legge regionale (L.R.) 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche, concernente: *"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale (R.R.) 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche, concernente: *"Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del 24/04/2018 recante *"Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni"*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 139 del 16/03/2021, recante *"Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie"*, con cui si stabilisce, tra l'altro, che, con vigenza 1 aprile 2021, la denominazione della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca è modificata in *"Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste"*, e che a tale struttura sono attribuite nuove competenze in materia di risorse forestali;

VISTA la Determinazione n. GR5100\_000009 del 08/09/2021 con la quale il Direttore della Direzione regionale *"Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste"* in attuazione della nota prot. 693725 del 01 settembre 2021 recante *"Direttiva del Direttore Generale in attuazione della riorganizzazione dell'apparato amministrativo di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale del 20 luglio 2021, n. 475 e del 5 agosto 2021, n. 542"* ha provveduto a riorganizzare le strutture organizzative di base della propria Direzione procedendo, tra l'altro, alla soppressione dell'Area *"Pianificazione Agricola Regionale, Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni. Risorse Forestali"* e all'istituzione dell'Area *"Governo del Territorio e Foreste"*;

VISTO l'Atto di organizzazione n. G11728 del 30/09/2021 con il quale si è provveduto ad assegnare il personale non dirigenziale, già in servizio presso la soppressa Area Pianificazione Agricola Regionale, Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni. Risorse Forestali, alla neocostituita Area Governo del Territorio e Foreste;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 711 del 6 settembre 2022, con cui è stato conferito ad interim l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste all'Ing. Wanda D'ERCOLE, Direttore della Direzione Generale;

VISTO l'Atto di organizzazione n. G09444 del 18/07/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della struttura Area "Governare del Territorio e Foreste" al dott. agr. Fabio Genchi;

VISTO il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 – *"Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"* ed il Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126 – *"Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"*;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 – *"Testo unico in materia di foreste"*;

VISTA la L.R. 06 agosto 1999, n. 14 e s.m.i. – *"Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo"* e in particolare l'art. 100 comma 1 lett. B che conferisce alla Regione le funzioni concernenti l'approvazione degli strumenti di pianificazione forestale;

VISTA la L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 e s.m.i. - *"Norme in materia di gestione delle risorse forestali"*, ed in particolare quanto stabilito all'art. 16 in materia di approvazione delle proposte di pianificazione forestale;

VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 126 - *"Linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile del patrimonio silvo pastorale regionale"* ed in particolare quanto stabilito all'art. 5 dell'Allegato 2 in materia di procedure amministrative inerenti all'approvazione e resa esecutività delle proposte di pianificazione forestale;

VISTA la L.R. del 14 luglio 2014, n. 7 - *"Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie"*, con particolare riferimento all'art. 2 co. 31 e 32 relativamente alla soppressione dell'art. 8 della L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 e alla conseguente attribuzione delle funzioni exCTSA alle competenze ordinarie delle Strutture regionali;

VISTO il Decreto Legislativo (Codice) 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. – *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*, con particolare riferimento a quanto riportato all'art. 149 in merito agli interventi esonerati dall'obbligo di acquisire Titolo paesaggistico;

VISTO la L.R. 06 luglio 1998, n. 24 e s.m.i. – *"Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 13 febbraio 2017, n. 31 – *"Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata"* con particolare riferimento a quanto riportato alla voce A20 dell'All. A in merito agli interventi esclusi dall'obbligo di acquisire Titolo paesaggistico;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale (Corte) 25 settembre 2018, n.201, con particolare riferimento a quanto dichiarato in materia di esonero dall'autorizzazione paesaggistica degli interventi riferibili alle disposizioni dell'art. 149 lettera b e lettera c del *Codice*;

VISTA la sentenza della Corte 12 maggio 2021, n. 141, con particolare riferimento a quanto dichiarato in merito all'illegittimità costituzionale di anticipare *l'autorizzazione paesaggistica ai piani di gestione e assestamento forestale, e al piano poliennale di taglio, ove siano previsti interventi su beni tutelati, esonerando poi dal rilascio dell'autorizzazione i singoli interventi*;

VISTO il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero dei beni Culturali, di cui alla nota rif. n. 06767 del 07/03/19, secondo il quale in presenza di aree sottoposte a vincolo paesaggistico di natura dichiarativa, ritenendo il taglio colturale riconducibile alla voce B22 dell'All. B del DPR 31/17, trova applicazione il regime autorizzatorio semplificato di cui al richiamato DPR;

VISTA l'istanza avanzata dalla Parte proponente, di cui alla nota acquisita con protocollo regionale con n. prot. reg. n. 153600 del 19/03/15, relativa all'approvazione della proposta pianificatoria riportata in oggetto;

CONSIDERATO che sono state ultimate le verifiche istruttorie regionali ed acquisiti i seguenti atti a valenza endoprocedimentale:

- Pronuncia per la valutazione di incidenza ex art. 5 del DPR n.357/1997, di cui alla nota rif. n. 40282 del 26/01/16, favorevole all'approvazione della proposta di PGAF in subordine al recepimento di prescrizioni
- Pronunciamento MIBACT Soprintendenza Archeologia dell'Etruria e del Lazio, di cui alla nota acquisita al prot. reg. n. 203237 del 21/04/16, favorevole all'approvazione della proposta di PGAF in subordine al recepimento di prescrizioni.

PRESO ATTO di quanto comunicato dalla Struttura competente in materia di Valutazione di incidenza, con nota prot. n. 492766 del 02/10/17, in merito all'applicazione delle misure di conservazione sitospecifiche di cui alla DGR 159/16 ad integrazione del parere Vinca n. 40282/16;

CONSIDERATO che in occasione dell'incontro tecnico svolto in data 30/11/17, convocato con nota regionale prot. n. 602564 del 27/11/17, è stato richiesto all'Università agraria di adeguare la proposta di PGAF a recepimento delle misure sitospecifiche, con particolare riferimento a estensione dei lotti oggetto di ceduzione e contiguità delle tagliate medesime;

CONSIDERATO che la Parte proponente, con nota acquisita al prot. reg. n. con 037611 del 15/01/21, ha prodotto le integrazioni richieste al fine di conformare le previsioni del PGAF agli obblighi e divieti stabiliti dalla richiamata Deliberazione regionale;

CONSIDERATO che le integrazioni prodotte sono state trasmesse con nota regionale prot. 89032 del 29/01/21;

PRESO ATTO che il Tavolo tecnico regionale riunitosi in videoconferenza il giorno 20/05/2021, e configurante la fase decisoria del procedimento di approvazione, si è espresso favorevolmente all'approvazione della proposta di PGAF, così come risulta dal verbale dei lavori trasmesso con nota regionale prot. n. 509332 del 05/06/21;

CONSIDERATO che, il PGAF è da ritenersi ammissibile agli effetti di quanto disposto all'art. 6 del RR n.7/05, relativamente al pronunciamento regionale in materia di approvazione delle proposte di pianificazione e al ripristino dei cedui invecchiati;

DATO ATTO di quanto rappresentato dall'Area Usi Civici, con nota rif. n. 815870 del 19/12/18, in merito alle innovazioni normative introdotte dalla L. n.168/17, per effetto delle quali non è più necessario il rilascio del parere in ordine al PGAF da parte dell'Area stessa;

CONSIDERATO che la Parte proponente ha prodotto, con nota acquisita al prot. reg. n. 0956541 del 22/11/21, la documentazione richiesta in sede di Tavolo tecnico;

DATO ATTO che l'Ente Parco di Veio, con nota acquisita al prot. n. 0835650 del 04/09/22, ha trasmesso la Determinazione n. A00310 del 02/09/2022 avente ad oggetto Nulla osta al PGAF relativo all'Università agraria di Campagnano Romano (Rm) – periodo di validità 2021-31

RITENUTO che l'approvazione della proposta di PGAF ha valore ai fini dell'organizzazione del territorio oggetto di pianificazione, in termini di ripartizione in destinazioni di governo e previsioni d'uso, non configurando collaudo dei dati dendrometrici;

ASSUNTO altresì che l'approvazione della proposta di PGAF non costituisce titolo all'esecuzione degli interventi attuativi in essa previsti;

RITENUTO pertanto, in coerenza con quanto stabilito all'art. 1 co. 12 dell'All. 2 alla DGR n.126/05, che gli interventi attuativi, con particolare riferimento agli interventi non di carattere forestale, dovranno essere sottoposti alle procedure abilitative previste dalle norme di riferimento;

CONSIDERATO inoltre che, per quanto attiene a modalità di gestione ed entità di intervento, il PGAF, approvato e reso esecutivo, è parificato agli effetti di legge al Regolamento Forestale, così come stabilito dall'art 4 dell'Allegato 2 alla DGR n. 126/05 in attuazione del disposto dell'art. 130 del RD n. 3267/1923;

CONSIDERATO che, nel caso dei boschi sottoposti a vincolo paesaggistico ex art. 142 del Codice, gli interventi inerenti all'esercizio delle attività silvopastorali, che non mutano lo stato dei luoghi e l'assetto idrogeologico, nonché gli interventi di utilizzazione forestale, riconducibili alla categoria di taglio colturale autorizzato secondo la normativa di settore, sono esentati dall'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica, in coerenza con quanto confermato dalla sentenza della Corte n. 201/18;

RITENUTO pertanto di approvare la proposta di PGAF esclusivamente per quanto attiene agli interventi riferibili alle disposizioni dell'art. 149 lettera b e lettera c del Codice;

PRESO ATTO che, in coerenza con quanto dichiarato dalla Corte con sentenza n. 141/21, l'onere di acquisire il titolo paesaggistico, qualora necessario, grava sui singoli interventi attuativi in luogo dell'atto pianificatorio;

RITENUTO che, in coerenza con il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero dei beni Culturali, di cui alla nota rif. n. 06767 del 07/03/19, il singolo progetto di intervento, in presenza di siti tutelati con provvedimento dichiarativo, dovrà essere sottoposto ad autorizzazione ex art. 3 del DPR n.31/17;

DATO ATTO che, alla data odierna, non sono pervenute ulteriori osservazioni in contrasto con gli esiti del Tavolo tecnico di approvazione;

#### D E T E R M I N A

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante del presente Atto, e per quanto attiene agli interventi riferibili alle disposizioni dell'art. 149 lettera b e lettera c del Codice:

a) Di approvare il *Piano di Gestione ed Assestamento Forestale* dell'Università agraria di Campagnano Romano *Comune di Campagnano Romano (Rm)*. *Periodo di validità aggiornato 2021/22-29/30*, che si compone dei seguenti documenti:

- ✓ Allegato A: Relazione Generale
- ✓ Allegato B: Descrizione particellare
- ✓ Allegato C: Rilievi dendrometrici
- ✓ Allegato D: Registro degli interventi
- ✓ Elaborato 1: Tav. 1 – Corografia generale - Scala di 1:15000  
Tav. 2 - Mosaicatura catastale - Scala di 1:4000  
Tav. 3 - Carta Assestamentale - Scala di 1:5000  
Tav. 4 – Viabilità, imposti ed interventi - Scala di 1:10000  
Tav. 5 – Documentazione fotografica – formato A2  
Tav. 6 – Vincolistica - Scala di 1:15000 – formato A2  
Tav. 7 – Carta della vegetazione - Scala di 1:15
- ✓ Elaborato 2: Sintesi del PGAF
- ✓ Elaborato 3: Mod. 01/2004 Statistiche del PGAF
- ✓ Elaborato 4: Studio di incidenza
- ✓ Elaborato 5: Analisi del Territorio riguardo gli usi civici
- ✓ Elaborato 6: Regolamento per la gestione dell'uso civico di pascolo e legnatico
- ✓ Documentazione integrativa: Relazione aggiornamento, Elaborato 1 allegato B Descrizioni particellari, Scheda riassuntiva interventi e vincoli, Tav. 1 – Carta degli interventi aggiornata.

b) Di ribadire che l'approvazione della proposta di PGAF, in coerenza con quanto stabilito dall'art.1 co. 12 dell'All. 2 alla DGR n.126/05, non costituisce titolo all'esecuzione degli interventi attuativi. Gli interventi previsti, con particolare riferimento a quelli non di carattere forestale, dovranno essere sottoposti, sulla base di progettazione specifica, alle procedure abilitative previste dalla normativa vigente in materia.

c) Di stabilire che l'approvazione del PGAF ha valore ai fini dell'organizzazione del territorio oggetto di pianificazione, in termini di ripartizione in destinazioni di governo e previsioni d'uso, non configurando collaudo dei dati dendrometrici.

d) Di stabilire che la programmazione degli interventi dovrà attenersi a quanto definito nell'elaborato *Scheda riassuntiva interventi e vincoli*, trasmesso dall'Università agraria di Campagnano con nota acquisita al prot. reg. n. 0956541 del 22/11/21.

e) Di stabilire che, qualora risultassero incongruenze tra dati progettuali relativi agli interventi attuativi e le previsioni del PGAF, dovrà essere assicurata una densità di matricinatura, nel caso delle ceduzioni di fine turno e di avviamento a ceduo composto, non inferiore a quanto previsto, sia a livello quantitativo che qualitativo, dalla proposta di PGAF e dal presente Atto;

- f) Di prendere atto che sono stati acquisiti i seguenti atti obbligatori endoprocedimentali, previsti in materia ambientale, le cui prescrizioni diventano parte integrante del presente Provvedimento:
- Pronuncia per la valutazione di incidenza ex art. 5 del DPR n.357/1997, di cui alla nota rif. n. 40282 del 26/01/16, favorevole all'approvazione della proposta di PGAF in subordine al recepimento di prescrizioni
  - Pronunciamento MIBACT Soprintendenza Archeologia dell'Etruria e del Lazio, di cui alla nota acquisita al prot. reg. n. 203237 del 21/04/16, favorevole all'approvazione della proposta di PGAF in subordine al recepimento di prescrizioni.
- g) Di prendere atto che il Tavolo tecnico regionale riunitosi in videoconferenza il giorno 20/05/2021, e configurante la fase decisoria del procedimento di approvazione, si è espresso favorevolmente all'approvazione della proposta di PGAF, così come risulta dal verbale dei lavori trasmesso con nota regionale prot. n. 509332 del 05/06/21;
- h) Di stabilire che il presente Provvedimento assume valore di pronunciamento favorevole agli effetti di quanto disposto dall'art. 6 del RR n.7/05 in merito all'approvazione dei PGAF e al ripristino dei cedui invecchiati.
- i) Di prendere atto del Nulla osta rilasciato dall'Ente Parco di Veio, di cui alla Determinazione n. A00310 del 02/09/2022, le cui prescrizioni diventano parte integrante del presente atto.
- j) Di prendere atto di quanto rappresentato dall'Area Usi Civici, con nota rif. n. 815870 del 19/12/18, in merito alle innovazioni normative introdotte dalla L. n.168/17, *per effetto delle quali non è più necessario il rilascio del parere in ordine al PGAF da parte della stessa Area.* Dovrà essere prodotta certificazione attestante che le attività pianificate non comprometteranno l'esercizio degli usi civici
- k) Di stabilire che la regolamentazione relativa all'esercizio degli usi civici dovrà avvenire nel rispetto delle previsioni di gestione indicate dal PGAF e dei pareri e nulla osta rilasciati.
- l) Di stabilire che le attività di gestione del patrimonio silvopastorale dovranno avvenire in conformità a quanto previsto dalla proposta pianificatoria, così come rimodulate a seguito delle integrazioni prodotte, e delle prescrizioni impartite dai pareri e nulla osta rilasciati.
- m) Di rilasciare nelle ceduzioni di fine turno, una densità di matricinatura pari a 100 esemplari ad ettaro, di cui un terzo afferente alla classe di età multipla del turno. In assenza di questi dovranno essere reclutati tra gli esemplari di maggiore diametro presenti.
- n) Di prevedere negli interventi di avviamento a ceduo composto, una densità di rilasci pari a 150 esemplari ad ettaro, di cui il 43% afferenti alla classe di età multipla del turno.
- o) Di stabilire che, negli interventi di ceduzione di fine turno e di avviamento a ceduo composto, dovrà essere nominato un Collaudatore in corso d'opera che dovrà predisporre già in fase di cantiere verbali di corretta esecuzione (collaudi in corso d'opera) per stati di avanzamento lavori su superfici massime di 5 ettari.
- p) Di stabilire che i tagli di fine turno, qualora non vengano realizzati nella stagione di riferimento causa impedimenti contingenti, potranno essere eseguiti in quella successiva previo slittamento di tutto il Piano dei tagli. Dovrà essere predisposto nuovo Cronoprogramma aggiornato da sottoporre a Nulla osta regionale e da inviare tutti gli enti componenti del Tavolo tecnico. Nel caso che, nella stagione di riferimento, resti da ultimare un solo intervento di ceduzione, questo potrà essere accorpato agli interventi previsti nella stagione successiva a

condizione che non comporti problemi di contiguità e previa comunicazione ai componenti del Tavolo tecnico.

- q) Di stabilire che le modalità gestionali previste dal PGAF, così come rimodulate nei pareri e nulla osta pervenuti, integrano e sostituiscono le misure stabilite dal RR n.7/05, con particolare riferimento al trattamento dei *Boschi in terreni mobili, soggetti a valanghe, al limite della vegetazione arborea, sulle cime e crinali apicali* di cui all'art. 46 del testo regolamentare.
- r) Di preservare esemplari da destinare ad invecchiamento indefinito nella misura e modalità stabilite dall'art. 22 del RR n.7/05;
- s) Di attuare le misure antincendio in conformità a quanto previsto dall'art. 93 del RR n. 7/05 nonché l'esecuzione di idonei interventi previsti nella proposta di PGAF.
- t) Di stabilire che, salvo non diversamente prescritto dai pareri e nulla osta pervenuti, dovranno essere realizzate le operazioni di concentrazione ed esbosco nei modi e nelle forme indicate nella proposta pianificatoria e nel rispetto di quanto stabilito dall'art.68 del R.R. n.7/05. Dovranno essere rispettati i tracciati esistenti, limitando l'impiego di mezzi meccanici alla viabilità principale, di tipo permanente o a carattere temporaneo, evitando movimenti di terra e danneggiamenti al soprassuolo ed alla rinnovazione. Rispetto le aree di concentrazione e di imposto, dovranno essere individuate preferibilmente superfici prive di vegetazione ed in prossimità della viabilità esistente. A conclusione della stagione silvana dovrà essere risistemata la viabilità di servizio. Gli attraversamenti temporanei dovranno avvenire in corrispondenza di varchi naturali ed eventualmente creati da interventi di potatura, sfollo ed assimilabili senza transito e rimozione di ceppaie tagliate e senza comportare movimenti di terra ed evitando il passaggio lungo gli impluvi riportati nelle CTR.
- u) Di stabilire che le aree sottoposte a ceduzione di fine turno dovranno essere precluse dal pascolo per un periodo pari a quanto stabilito dall'art. 106 del RR n.7/05. In presenza di pascolo corrente dovranno essere realizzate recinzioni perimetrali.
- v) Di stabilire che, qualora eventi calamitosi o altre avversità di qualunque natura arrechino danni al patrimonio forestale, dovranno essere avviate le procedure di cui agli art. 100 e successivi del Capo III *Ricostituzione del soprassuolo forestale* del RR n.7/05, ritenendo gli interventi stessi finalizzati alla ricostituzione, ripristino e recupero del soprassuolo boschivo, comunque, coerenti e non in contrasto con le previsioni del PGAF vigente. Dovranno essere predisposti carta degli interventi e piano dei tagli aggiornati.
- w) Di ribadire quanto stabilito all'art. 1 co.12 dell'Allegato 2 alla DGR n.126/05 in merito all'esecuzione degli interventi di manutenzione previste nei PGAF, con particolare riferimento ai lavori di cui all'art. 130 del RR n.7/05 così come definiti dalla circolare regionale prot. n. 76026 del 22/02/12, ovvero che *"Per quanto contenuto nei PGAF, esso ha valenza esecutiva per ciò che attiene (omissis) la manutenzione ordinaria delle opere e manufatti"*.
- x) Di applicare, per quanto non specificatamente contemplato dal presente Provvedimento, le disposizioni della Normativa vigente in materia forestale e ambientale.
- y) Di ritenere ammissibile, qualora si rendano disponibili risorse finanziarie derivanti da fondi comunitari o altro, l'esecuzione di interventi, da codificare in sede di progettazione esecutiva, inerenti alla valorizzazione turistica, miglioramenti delle infrastrutture di servizio alla zootecnia, per la prevenzione dai dissesti e la sistemazione idraulico forestale, ecc. I suddetti interventi



sono da ritenersi coerenti con le previsioni pianificatorie integrando di fatto le ipotesi di intervento riportate in ciascuna Scheda dell'Allegato – Descrizioni particellari.

z) Di stabilire, relativamente all'esecuzione degli interventi di utilizzazione boschiva, l'obbligo per la Proprietà di osservare le seguenti procedure di cui all'art. 45 della LR n.39/02:

✓ Che venga inviata Comunicazione Inizio Lavori, da effettuarsi 60 giorni di anticipo rispetto la data presunta di avvio degli interventi attuativi, all'Ente destinatario delle funzioni (Provincia per interventi sopra ai tre ettari, Comuni per gli interventi inferiori ai tre ettari), al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competenti e all'Ente Parco di Veio. Alla Comunicazione, che dovrà attestare la conformità degli interventi attuativi con la Pianificazione Forestale e Territoriale vigente, l'immutato stato dei luoghi e dei vincoli esistenti, dovrà essere allegato *Progetto di utilizzazione forestale* semplificato, redatto e sottoscritto da Tecnico abilitato, completo dei dati riassuntivi delle aree di saggio e calcolo della massa da utilizzare e da rilasciare (totale e unitaria).

✓ Che venga comunicata, alla locale Stazione Carabinieri Forestale territorialmente competente e con l'Ente Parco di Veio, la data effettiva d'inizio dei lavori con 10 giorni di anticipo rispetto al loro avvio nonché avviso di fine taglio, entro 10 giorni dall'ultimazione delle operazioni.

✓ Che venga affissa la presente Determinazione, per un periodo di almeno 15 giorni, presso *l'Albo pretorio dell'Ente e/o del Comune*, con avviso della facoltà di visionare il Piano e di presentare osservazioni entro i successivi 15 giorni. Ai fini dell'adozione del Provvedimento regionale di esecutività dovrà essere restituita certificazione dell'avvenuta pubblicazione corredata delle eventuali osservazioni presentate.

Il presente atto non esime la Proprietà dall'assolvimento di ogni adempimento di legge, nonché dall'acquisizione di eventuali titoli o atti endoprocedimentali eventualmente necessari, e viene rilasciato fatto salvo diritti di terzi.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) o, se del caso, innanzi al Tribunale ordinario.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE ad interim  
(Ing. Wanda D'ERCOLE)

(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/05)